

N. 1320

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PASQUINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1996

Provvedimenti cautelari a carico dei promotori finanziari

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, «Recepimento della Direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativo all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi», prevede all'articolo 45 sanzioni e provvedimenti cautelari applicabili ai firmatari finanziari in particolare il comma 4 di detto articolo prevede che la CONSOB «può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il promotore finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;

b) delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria.

c) reati previsti dal titolo VIII del testo unico bancario;

d) reati previsti del presente decreto.

L'attuale formulazione comporta una forma di automatismo tra imputazione e sospensione disciplinare che è in contrasto con i principi costituzionali.

L'articolo 290 del codice di procedura penale prevede il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali. Anche tale divieto, come tutti i provvedimenti giurisdizionali che anticipano i possibili effetti punitivi di una sentenza definitiva, soggiace alle regole generali previste dal libro IV del codice di

procedura penale, garantendo il diritto alla difesa senza richiedere tempi lunghi. Esso dunque risponde alle esigenze cautelari dei risparmiatori nel rispetto però dei principi costituzionali.

La stessa disciplina sulla decadenza degli esponenti bancari (che nell'ambito dell'organizzazione di un'azienda finanziaria hanno responsabilità ben maggiori dei promotori finanziari) attende la sentenza di condanna di primo grado, ove manchino provvedimenti cautelari emanati dall'autorità giurisdizionale (si vedano l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350; l'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197).

L'eliminazione di qualunque automatismo tra imputazione e sospensione disciplinare è peraltro in linea con la disciplina dei magistrati, degli avvocati e dei pubblici funzionari: mai per questi soggetti si assiste all'automatismo del provvedimento cautelare in seguito alla richiesta del pubblico ministero, vi è sempre invece un autonomo procedimento disciplinare e la sospensione generalmente segue a misure cautelari o - al più - al decreto del giudice delle indagini preliminari di rinvio a giudizio. Anche il regolamento del personale della CONSOB prevede l'autonomia della sanzione disciplinare dal procedimento penale. È difficile ammettere che il funzionario dell'organo pubblico di controllo possa (giustamente) continuare ad esercitare le proprie funzioni a meno di un espresso intervento disciplinare, mentre il soggetto controllato - vale a dire il promotore - viene automaticamente sospeso dall'albo.

Il disegno di legge pone rimedio a questa palese violazione dei principi costituzionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, è sostituito dal seguente:

«4. La CONSOB dispone in via cautelare la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il promotore finanziario sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del Codice di procedura penale ovvero sia interdetto temporaneamente dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 290 del medesimo codice. La sospensione non ha più effetto una volta revocata la misura cautelare ovvero disposto il proscioglimento dell'imputato».

